



## **COMUNE DI MASSAFRA** **Provincia di Taranto**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Verbale nr. 44/2023

#### **AL CONSIGLIO COMUNALE PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE**

L'anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di Maggio, alle ore 12,35 presso gli Uffici Amministrativi del Comune di Massafra, alla Via R. Livatino snc. si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Fernando Miccolis, Presidente;

Dott. Crocefisso Pedone, Componente;

Dott. Tommaso Paiano Componente;

per esprimere parere su proposta di deliberazione di consiglio comunale nr. 1758 del 17/05/2023

avente ad oggetto: .

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA1, LETT. A) D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 1555/2021 EMESSA Dal TAR PER LA PUGLIA – LECCE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. R.G. 1244/2020.

Premesso:

- con ricorso pervenuto in data 27.12. al C.E, i Sigg.ri Cianciaruso Michele, De Giorgio Rosalba, Garofalo Giovanni, Scarcia Rosangela e di Gioia Francesca Maria, tutti residenti nei rispettivi appartamenti di proprietà dello stabile



condominiale di via Bari ang. Via Lamarmora in Massafra, hanno adito il TAR di Lecce contro il Comune di Massafra e nei confronti della ditta History Cafè di Pagliari Giuseppina, per l'accertamento del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Massafra sull'istanza avanzata da ricorrenti in data 29.06.2019 per l'effettuazione delle verifiche della P.A. circa la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi in relazione alla SCIA presentata in data 24.12.2018 dalla ditta History Cafè di Pagliari Giuseppina per l'inizio dell'attività commerciale di somministrazione e bevande nel locale sito nello stabile condominiale di via Bari ang. via Lamarmora, in Massafra, nonché per la condanna della medesima Amministrazione Comunale intimata all'adozione dei predetti provvedimenti repressivi;

- con sentenza n. 526/2020 il TAR Puglia ha accolto in parte il ricorso proposto dai ricorrenti e, per l'effetto, ha ordinato al Comune di Massafra di adottare un provvedimento espresso sull'istanza presentata dai ricorrenti il 29.06.2019, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente, della sentenza in questione, e, per la residua parte, lo respinge, nei sensi e termini di cui in motivazione;

- con nota prot. n. 22362 del 09.06.2020, lo scrivente Dirigente, ha comunicato al Legale dei ricorrenti nonché alla contro-interessata che *“presso questo SUAP non è presente alcuna istanza datata 29.06.2019”* e, al contempo, che *“in relazione alla questione circa le modalità di erogazione del servizio idrico e fognante si fa presente che la competenza è dell'ente gestione del servizio idrico integrato”*;

- i Sigg.ri Cianciaruso Michele, De Giorgio Rosalba, Garofalo Giovanni, Scarcia Rosangela e Di Gioia Francesca Maria hanno adito nuovamente il TAR per la Puglia – Lecce – Sezione Terza, notificando, in data 12.10.2020, il ricorso *“per ordinare al C.E. di dare esatta ottemperanza alla richiamata Sentenza n. 526/2020; per dichiarare inefficace o nullo l'atto prot. n. 22362/09.06.2020 del Dirigente della 5<sup>a</sup> Ripartizione e, per nominare, ove occorra, un commissario ad acta”*;



con deliberazione n. 16 del 26.01.2021, la Giunta Comunale statuiva la costituzione in giudizio avverso il ricorso per ottemperanza ex art. 112 e ss. presentato dinanzi al T.A.R.per la Puglia - Sez. di Lecce dai Sigg.ri Cianciaruso Michele, De Giorgio Rosalba, Garofalo Giovanni, Scarcia Rosangela e Di Gioia Francesca Maria, al fine di vedere condannato il Comune di Massafra a dare ottemperanza alla sentenza n. 526/2020 del TAR Puglia;

- con la stessa deliberazione è stata affidata la difesa dell'Ente all'avv. Giuseppe Cozzi, in ragione del sussistente rapporto di collaborazione con il C.E., giusta convenzione libero professionale ex art. 2230 c.c;
- con comparsa di costituzione del 15.02.2021, l'Avv. Giuseppe Cozzi si costituiva nel giudizio di cui innanzi;
- in data 22.3.2023 il Civico Ente riceveva dall'Avv. Giuseppe Cozzi fattura elettronica n. FPA102023 del 17.3.2023, relativa ai compensi per l'attività difensiva prestata nel suddetto giudizio di ottemperanza, apprendendo così solo in tale data che il giudizio si era nel frattempo concluso;
- con e-mail in data 4.4.2023, l'Ufficio Avvocatura chiedeva, pertanto, all'Avv. Giuseppe Cozzi copia della sentenza del TAR Lecce, oltre alla copia degli atti difensivi;
- solo in data 05.05.2023, nel riscontrare la richiesta dell'Ufficio Avvocatura, l'avv. Giuseppe Cozzi inviava al Civico Ente copia della Sentenza n. 1555/2021, pubblicata in data 29.10.2021 dal TAR per la Puglia – Lecce – Sezione Terza, oltre a copia degli atti difensivi;
- con la predetta sentenza, Il Tribunale Amministrativo così statuiva: *“..condanna il Comune di Massafra, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza in favore delle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge....”*
- per effetto della citata sentenza, gli importi dovuti dal Comune di Massafra a titolo di pagamento delle spese del giudizio ammontano a complessivi € 1.167,30



(di cui € 800,00 per compensi, € 120 per spese generali al 15%, € 36,80 per CAP, € 210,50 per IVA al 22% );

Atteso

- che l'obbligo di pagare la suddetta somma costituisce per l'Ente debito fuori bilancio, riconoscibili dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett .a) del D.Lgs. 267/2000, il quale testualmente così disciplina la fattispecie "gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivati da sentenze esecutive".

Visto;

- l'art 187, c. 2 e l'art. 193 del D.Lgs n.267/2000;
- i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, così come novellato dal D.L. 174/2012
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, in data 7 aprile 2016;
- lo Statuto Comunale.

L' Organo di Revisione

Visto l'art. 239 c. 1, lett. b) punto 6, D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità tecnica ex art. 49 e di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio Traetta Luigi. Considerato che la proposta di delibera è munita dei pareri di regolarità contabile ex artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 resi nel corpo della proposta dal Responsabile del Servizio Finanziario D'Elia Loredana.



Ritenuto che la proposta di deliberazione rispetta i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio dimostrati dagli elementi contabili riportati nella documentazione trasmessa.

Visto l'art. 239 c. 1/bis, D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 153 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147/bis D.Lgs. 267/2000;

Esprime

-

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000.

Si raccomanda, la trasmissione tempestiva della presente deliberazione adottata alla Sez. di Controllo della Corte dei Conti della Puglia di Bari.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fernando Miccolis           Presidente

Dott. Crocefisso Pedone       Componente

Dott. Tommaso Paiano         Componente